



**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI UGENTO**

Il Giudice di Pace di UGENTO, Dott. ANTONELLA SANTORO, ha pronunciato  
**SENTENZA**  
nella causa civile R.G. n. 995 / 2023

**vertente tra**

**[REDACTED]** (CF **[REDACTED]**) - Avv. STEFANO POTENZA

**-RICORRENTE-**

**contro**

POSTE ITALIANE S.P.A. (CF 01114601006) – Avv. SALVATORE PARENTE

**-RESISTENTE-**

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

La causa, istruita con deposito di documenti, è stata definita con sentenza emessa ex art. 127 ter c.p.c. a seguito di udienza celebrata con deposito di note scritte.

**[REDACTED]** ha dedotto di aver acquistato presso l'Ufficio postale sede di Ugento, in data 18.06.2008, un buono fruttifero postale n. EBT 0006 - 31/148 08 Serie 1H8 - n. 0021 - dell'importo di euro 1.000,00 e un buono fruttifero postale n. EBT 0007 - 31/148 08 Serie 1H8 - n. 0022 di euro 500,00, emessi in data 18/06/2008; ha poi aggiunto che, entrambi i titoli non riportano la data di scadenza, o la durata né la dicitura "a termine" e che all'atto di sottoscrizione, Poste Italiane non aveva provveduto a consegnarle l'obbligatorio Foglio Informativo Analitico (FIA) riportante le caratteristiche dei titoli in parola.

In data 10/12/2021, stante la necessità di liquidità in vista del proprio matrimonio, la ricorrente si recava presso l'Ufficio Postale del Comune di Ugento al fine di incassare i buoni fruttiferi ma l'addetto allo sportello le negava la liquidazione dei predetti titoli asserendone la prescrizione degli stessi; in quella occasione **[REDACTED]** apprendeva che i titoli acquistati avevano una scadenza a 18 mesi e che quindi, il termine per l'incasso era di dieci anni a decorrere dal termine dei 18 mesi. Quindi, i titoli in parola non erano ordinari, come richiesto, ma a termine di 18 mesi.

La ricorrente ha pertanto agito in giudizio al fine di ottenere il rimborso dei titoli o, in subordine, il risarcimento dei danni.

Si costituiva in giudizio la convenuta che chiedeva il rigetto della domanda; in particolare, la resistente ha dedotto che i Buoni fruttiferi postali de quibus appartengono alla tipologia "diciottomesi" e, in relazione alla data di sottoscrizione, alla Serie "1H8" collocata dal 01/06/2008 al 30/06/2008, con una durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione. Pertanto, ha asserito la resistente, i Buoni postali serie "1H8" sottoscritti il 18/06/2008 hanno raggiunto la massima fruttuosità il 18/12/2009 e sono caduti in prescrizione il 19/12/2019.

Ed invero, i buoni postali serie "1H8" sottoscritti il 18/06/2008 sono liquidati alla scadenza del 18' mese, pertanto l'odierna ricorrente avrebbe dovuto richiedere il rimborso del buono entro 10 anni dal 19.12.2009 pena, la prescrizione; pertanto, la domanda di rimborso del buono postale va rigettata poiché il diritto al rimborso si è prescritto.

Si ritiene, tuttavia, dover accogliere la domanda di risarcimento del danno atteso che la mancata informazione della tipologia, del rendimento e della scadenza del buono, costituisce un comportamento, connotato da negligenza, idoneo a ingenerare nel possessore la consapevolezza di poter richiedere il rimborso del medesimo buono ad libitum.

Né Poste Italiane S.p.A. ha fornito idonea prova di aver consegnato all'odierna ricorrente la documentazione illustrativa al momento dell'emissione; ed invero Poste Italiane ha dedotto di aver consegnato, unitamente ai titoli - ai sensi del D.M. 19 dicembre 2000 il Foglio Informativo Analitico riferito alla Serie di appartenenza sul quale erano descritti i rendimenti e le condizioni applicati al rapporto ma non ne ha dato prova né la produzione del FIA in giudizio può avere valore probatorio ai fini voluti dalla resistente atteso che detta documentazione non reca la firma della ricorrente comprovante l'avvenuta consegna.

Peraltro sugli stessi Buoni postali versati in atti risulta l'obbligo di Poste di consegnare il FIA: "Al momento del collocamento, il buono deve essere consegnato al sottoscrittore unitamente al Foglio Informativo Analitico (F.I.A) contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento".

Deve quindi ritenersi, in assenza di prova contraria, che il comportamento di Poste Italiane S.p.A., al momento dell'emissione dei buoni postali in favore dell'odierna ricorrente, sia stato connotato da assenza di diligenza professionale, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti che non risultano essere stati adeguatamente informati sull'intera operazione di sottoscrizione del buono postale.

Tra la violazione dell'obbligo di informazione da parte di Poste Italiane S.p.a., tale da compromettere la conoscenza da parte dell'odierna ricorrente della necessità di riscuotere il buono entro il 19.12.2019, e la perdita del diritto al rimborso dell'investimento, accresciuto degli interessi maturati, va ravvisata una relazione causale tanto da poter ritenere sussistente il diritto dell'investitore a vedersi risarcito il danno (cfr. sent. Co. Appello di Lecce n. 331/2024); pertanto, l'odierna resistente va condannata a risarcire il danno derivato alla odierna ricorrente, che viene quantificato nella somma complessiva di € 1.500,00 oltre interessi dalla domanda al soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nell'osservanza del D.M. n. 55/2014.

#### **P.Q.M.**

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Dichiarare la prescrizione del buono postale fruttifero n. EBT 0006 - 31/148 08 Serie 1H8 - n. 0021 - dell'importo di euro 1.000,00 e del buono fruttifero postale n. EBT 0007 - 31/148 08 Serie 1H8 - n. 0022 di euro 500,00;
- Accoglie la domanda di risarcimento del danno e per l'effetto condanna la resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 1.500,00, oltre interessi come in motivazione;
- Condanna la resistente al pagamento dei compensi professionali, spettanti al difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario, che si liquidano nella somma complessiva di € 1.400,00, di cui € 125,00 per spese, oltre spese generali, iva e cap come per legge

Così deciso in UGENTO il 05-06-2025